



COMUNE DI POZZUOLI

Città Metropolitana di Napoli

DIREZIONE 5

Coordinamento Urbanistica Governo del Territorio

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

ex art. 9-novies del Decreto Legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2024, n. 111, e successivo Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 13 dicembre 2024, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

PROCEDURA PER LA RICEZIONE E LAVORAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze dovranno essere presentate attraverso il portale SUE del Comune di Pozzuoli, su un canale specifico predisposto per la ricezione delle stesse.

Pertanto risulta necessario individuare un nuovo procedimento specifico sul portale:

DOMANDA DI CONTRIBUTO (sigla CRI – Contributo Realizzazione Interventi)

Contenuti minimi della domanda di contributo (documenti obbligatori):

1. **Allegato A – Modello di domanda di contributo**, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, completo di documento di identità in corso di validità*;
2. **dichiarazione**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'**eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici** o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni;
3. la copia del **provvedimento di sgombero** di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 13 dicembre 2024;
4. la **dichiarazione asseverata** da parte di un professionista abilitato che attesti il **nesso di causalità** tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero (la dichiarazione deve recare altresì la descrizione dei danni prodotti, i lavori da seguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione del livello operativo attraverso la quantificazione dello stato del danno e del livello di vulnerabilità. La dichiarazione deve recare, altresì, la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta altresì la finalità e l'idoneità degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero);
5. la documentazione attestante lo **stato legittimo dell'unità immobiliare** ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero, in caso di unità immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria;

6. l'indicazione dell'**impresa affidataria** dei lavori;
7. l'**eventuale polizza assicurativa** stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto;
8. la **sottoscrizione** di tutti soggetti interessati dal procedimento dell'**informativa** resa ai sensi degli **articoli 13 e 14 del GDPR Regolamento (UE) n. 2016/679** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
9. il **progetto** degli interventi proposti con:
 - **9.a** - descrizione puntuale dei danni rilevati e delle eventuali opere di pronto intervento e messa in sicurezza, anche già eseguite ed opportunamente documentate;
 - **9.b** - rappresentazione degli interventi edilizi da eseguire mediante elaborati grafici, ivi compresa ogni documentazione attestante lo stato dei luoghi preesistente e la conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa vigente;
 - **9.c** - indicazione degli interventi strutturali da eseguire mediante gli elaborati grafici, relazioni e ogni altra documentazione richiesta dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate col D.M. 17 gennaio 2018, e necessaria ai fini del deposito o dell'eventuale autorizzazione sismica ai sensi della vigente legislazione ove prescritta;
 - **9.d** - indicazione degli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario ove necessari per superare le gravi carenze presenti nell'edificio;
 - **9.e** - indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell'intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni termiche ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali in conformità alla vigente legislazione;
 - **9.f** - computo metrico estimativo dei lavori suddiviso per categorie redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto, desunti dal Prezziario unico della Regione Campania corrente alla data della progettazione e l'indicazione separata dei costi per la sicurezza;
 - **9.g** - per i soli progetti riconducibili alla tipologia della ristrutturazione edilizia di interi edifici di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche in materia di barriere architettoniche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13;
 - **9.h** - documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - **9.i** - esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio completa di indicazione dei punti di presa.

** La domanda di contributo è presentata dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero dal conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare. In tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario.*

La realizzazione degli interventi che riguardino edifici comprendenti più unità immobiliari di proprietari diversi, destinate ad abitazione e/o ad attività produttive, è affidata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, all'amministratore condominiale in caso di condominio costituito, oppure a un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o all'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito.